



COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO

Provincia di Varese

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 30/07/2025

Sommario

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e Disciplina del Servizio.....	3
Art. 2 – Servizio di noleggio con conducente	3
Art. 3 - Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, Legge n.21/92	3
Art. 4 – Titolo abilitativo per l'esercizio del servizio NCC	4
Art. 5 – Individuazione del contingente di titolarità.....	5

CAPO II - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 – Requisiti per il rilascio e il mantenimento dei titoli abilitativi	5
Art. 7 – Impedimenti soggettivi.....	6

CAPO III - Modalità di svolgimento del concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	6
Art. 9 – Contenuti del bando di concorso.....	7
Art. 10 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	7
Art. 11 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali.....	7
Art. 12 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni	8
Art. 13 – Validità delle autorizzazioni.....	9
Art. 14 – Inizio del servizio.....	9
Art. 15 – Collaboratori familiari.....	9

CAPO IV – Obblighi e divieti per i conducenti e i titolari di autorizzazione

Art. 16 – Obblighi dei conducenti.....	9
Art. 17 – Divieti per i conducenti.....	10
Art. 18 – Interruzione del trasporto e dell'attività	11
Art. 19 – Trasporto delle persone con disabilità	11
Art. 20 – Tariffe.....	11

CAPO V - Vigilanza e sanzioni

Art. 21 – Vigilanza.....	12
Art. 22 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.....	12
Art. 23 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento	12

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e Disciplina del Servizio

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.), come definito dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.

Art. 2 – Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con corrispettivo direttamente concordato tra le parti, senza limite territoriale e privo di carattere obbligatorio.

3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune di Cadegliano Viconago.

4. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile o di dipendenti, sempre se iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L n. 21/1992 e conseguentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.

Art. 3 - Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, Legge n.21/92

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, verrà istituita la commissione comunale consultiva per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea (noleggio veicoli con conducente). I membri della Commissione verranno nominati con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La commissione è composta da:

- a) Sindaco o delegato con funzioni di presidente;
- b) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- c) Segretario Comunale o suo delegato;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o a livello nazionale;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Per ciascuno dei componenti della Commissione viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Ai componenti della Commissione non sono erogati gettoni e le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente comunale.

4. In mancanza della designazione di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la Commissione sarà regolarmente costituita dai soli componenti effettivamente designati, fatta salva la possibilità della sua successiva integrazione.

5. La commissione, esprime il proprio parere nei casi previsti dalla Legge; essa si riunisce previa convocazione del Presidente con avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima della riunione.

6. Le riunioni sono valide se intervengono la metà dei membri più il presidente.

7. La Commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del presidente.

8. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal Sindaco che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

9. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

10. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

11. La commissione può essere consultata su ogni materia attinente il presente Regolamento e le disposizioni generali e settoriali concernenti il servizio NCC.

Art. 4 – Titolo abilitativo per l'esercizio del servizio NCC

1. L'esercizio del servizio NCC è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune a seguito dell'espletamento di bando di concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, provinciale e comunale.

2. Le autorizzazioni sono personali, riferite ad un singolo veicolo e cedibili esclusivamente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/1992; esse, devono essere conservate a bordo del veicolo ed esibite agli organi di vigilanza a richiesta.

3. Le autorizzazioni sono registrate attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.

4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione il medesimo numero di esercizio, specificando che essa sostituisce il titolo abilitativo precedente e la motivazione della sostituzione.

Art. 5 – Individuazione del contingente di titolarità

1. Il contingente delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente è gestito dalla Provincia di Varese con apposito provvedimento provinciale.

CAPO II - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 – Requisiti per il rilascio e il mantenimento dei titoli abilitativi

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C. M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 7;

d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (in leasing o ad uso noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire al servizio ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel successivo art. 12, c. 3,) nel caso di assegnazione dell'autorizzazione;

e) avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio comunale, di una sede, di una rimessa, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione;

f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi.

g) non essere titolare di licenza taxi;

h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

2. Il requisito della disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio lungo termine) dell'autovettura, nonché della disponibilità in base a valido titolo giuridico della sede e della rimessa (NCC), dovranno essere posseduti fin dal momento dell'avvio dell'attività e mantenuti per tutta la durata dell'autorizzazione.

3. Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio NCC, l'ufficio comunale Polizia Locale, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 30 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. In difetto, si applicano le disposizioni di cui al successivo c. 4 del presente articolo.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 7 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo:

- a) l'essere destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c. 3-bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011);
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'aver riportato condanne penali o trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 R.D. 18/06/1931, n. 733, T.U.L.P.S.);
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione, sia da parte del Comune di Cadegliano Viconago che da parte di altri Comuni;
- e) l'aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente autorizzazione, rilasciata sia dal Comune di Cadegliano Viconago sia da altro Comune.

2. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo medesimo in capo al titolare.

3. Nei casi di cui alle lett. a), b) e c), l'impedimento è superato qualora sia intervenuta la riabilitazione.

CAPO III - Modalità di svolgimento del concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC sono assegnate, in base ai criteri di definizione degli organici di cui alle normative provinciali, regionali e nazionali vigenti, con apposito bando di concorso pubblico.
2. I criteri previsti nel bando, per ragioni di semplificazione e speditezza delle procedure, si baseranno su una logica selettiva per titoli, salvo particolari circostanze connesse al numero di autorizzazioni da assegnare costituenti l'oggetto del concorso che non rendano opportuna valutazione basata su prove scritte e/orali.
3. Il bando viene pubblicato all'albo pretorio dopo aver acquisito il parere vincolante della Commissione consuntiva di cui al punto 3 e verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenze del comune di Cadegliano Viconago.

Art. 9 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) la forma del concorso, per titoli, o per titoli ed esami;
 - b) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione per l'assegnazione delle autorizzazioni;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto riguarda la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) l'eventuale schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - i) I termini di conclusione del procedimento.

Art. 10 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. La Commissione di concorso è composta da tre Funzionari o Dirigenti Pubblici dotata di competenze adeguate, ed è nominata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Polizia locale.
2. Per ciascuno dei componenti della Commissione può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario un dipendente comunale designato dal Presidente della Commissione, anche tra i componenti della commissione.
4. Le sedute della Commissione sono valide solo con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 11 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

Al fine di assegnare i titoli abilitativi comunali (licenze/autorizzazione) per l'esercizio del servizio pubblico non di linea, costituiscono oggetto di valutazione non esclusivo, da parte della Commissione i seguenti elementi:

- a) titolo di studio;
- b) periodo di servizio prestato in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero dipendente di imprese a noleggio con conducente per la medesima durata.

Tale condizione deve essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000. Il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso. A tal fine, un congruo punteggio maggiorato dev'essere assegnato ai candidati che dimostrino con modalità idonee indicate nel bando:

- la disponibilità per l'erogazione del servizio di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di disabilità;

- la conoscenza di lingue straniere comunque diffuse in ambito internazionale, attestata da Enti certificatori riconosciuti in caso di valutazione solo per titoli, ovvero previo esame orale in caso di espletamento di prove selettive. A tale fine, il punteggio da attribuire è così determinato:

- 1) Aver svolto servizio taxi o NCC in qualità di sostituto/collaboratore:

per un periodo non inferiore a 6 mesi: **punti 1;**

Per ogni semestre in più 0,3 punti fino al massimo di 8 semestri: **punti 2,4;**

2) Conoscenza documentata della lingua inglese rilasciata da ente accreditato con attestato:

A1: **punti 0,5**

A2: **punti 1**

B1: **punti 1,5**

B2: **punti 2**

C1: **punti 2,5**

C2: **punti 3**

3) Non essere in possesso di alcuna autorizzazione: **punti 3**

4) Mantenere per almeno 4 anni una rimessa nel comune di Cadegliano Viconago: **punti 3**

5) Collaudo del veicolo per il trasporto di soggetti diversamente abili: **punti 3**

Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, il titolo abilitativo viene assegnato al più giovane d'età che prima ha conseguito la patente.

La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione.

I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Art. 12 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione.

2. Gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di 30 giorni per motivi di forza maggiore, debitamente comprovati, dovranno inoltrare al S.U.A.P. del Comune, la documentazione comprovante l'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio e la variazione dell'omologazione del veicolo sulla carta di circolazione nonché la restante documentazione volta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Coloro che abbiano presentato domanda avvalendosi della facoltà di acquisire la disponibilità, sulla base di un valido titolo giuridico, di un'autovettura, di un'autorimessa e di una sede operativa nel Comune di Cadegliano Viconago, dovranno provvedervi entro 60 giorni dalla data di comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile al rilascio dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di ulteriori 30 giorni su richiesta del candidato. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la decadenza dalla graduatoria con conseguente scorrimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. A seguito della regolare presentazione della documentazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio Polizia Locale provvederà al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività, cui verrà attribuito un numero progressivo. Nel titolo abilitativo dovranno essere indicati i dati del titolare, del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio, l'indirizzo della sede operativa e della rimessa.

Art. 13 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento esse possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 14 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione di nuova autorizzazione o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro 4 mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 15 – Collaboratori familiari

1. I titolari di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, L. n. 21/92, qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale Polizia Locale entro 30 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
 - c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 6 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. L'Ufficio comunale Polizia Locale, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del nominativo del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.

CAPO IV – Obblighi e divieti per i conducenti e i titolari di autorizzazione

Art. 16 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture del servizio NCC hanno l'obbligo di:

- a) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- b) tenere nel veicolo l'autorizzazione e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- c) presentarsi o presentare il veicolo al Comando di Polizia Locale quando richiesto per eventuali verifiche;
- d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
- e) consegnare all'Ufficio di Polizia Locale, entro 7 giorni dal ritrovamento, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- f) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più conveniente ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- g) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza del veicolo;
- h) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- i) trasportare, senza applicare sovrapprezzi, i cani accompagnatori di non vedenti;
- j) trasportare, senza applicare sovrapprezzi, le carrozzine per il trasporto dei disabili e le carrozzine e i passeggini per bambini;
- k) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- l) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto salvo quanto previsto dalla L. n. 21/1992;
- m) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- n) compilare un foglio di servizio, di cui all'art. 11 della Legge n. 21/1992.

2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha, inoltre, l'obbligo di comunicare all'ufficio della Polizia Locale entro 30 giorni:

- a) lo svolgimento del servizio tramite dipendenti o collaboratori familiari ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente regolamento;
- b) la costituzione o lo scioglimento di impresa familiare di cui al precedente art. 15 del presente regolamento;
- c) la designazione di sostituti alla guida ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 21/1992;
- d) eventuali provvedimenti di sospensione della patente di guida del titolare o dei suoi sostituti;
- e) eventuali provvedimenti di ritiro della carta di circolazione, di fermo o di sequestro del veicolo;
- f) i casi di incidente stradale avvenuti con il veicolo di cui al titolo abilitativo e che impediscono l'esercizio dell'attività.

3. Nel caso di variazione di uno o più elementi specificati sull'autorizzazione, il titolare ne deve richiedere l'aggiornamento all'ufficio Polizia Locale del Comune di Cadegliano Viconago entro i successivi 30 giorni.

Art. 17 – Divieti per i conducenti

1) È fatto divieto ai conducenti degli autoveicoli del servizio NCC di:

- a) interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti modi scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;

- f) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- g) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- h) esporre messaggi pubblicitari difformi dalle norme del Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- l) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- n) sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio.

Art. 18 – Interruzione del trasporto e dell'attività

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo immediato, il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione programmata.

Art. 19 – Trasporto delle persone con disabilità

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 1, L. 21/92, il servizio NCC deve essere accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dagli autoveicoli.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili, deve essere esposto, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 20 – Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
2. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento elettronico.
3. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.

CAPO V - Vigilanza e sanzioni

Art. 21 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 22 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Ove la legge non attribuisca la competenza al Sindaco, il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale dispone la sospensione e la revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. E' dichiarata la decadenza dall'autorizzazione in caso di:

- a) perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione stessa;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- d) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per 4 mesi, anche non consecutivi, nell'anno solare.

3. La decadenza e la revoca sono comunicate all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che non costituiscono violazione per le quali non sono previste sanzioni dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Art. 23 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune.